
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

Pasquale Granata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

Salvatore Cirignotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 5 AGO. 2012


IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 59 del 2 AGO. 2012

DIREZIONE SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

STIPULA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA
OGGETTO: PROVINCIALE DI RAGUSA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI
OSPEDALIERI DI COMISO - ANNO 2012 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Il 2 AGO. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n.01390 del 13/07/2012, coadiuvato ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Affari Generali e Legali , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che le disposizioni vigenti in materia riconoscono e promuovono le funzioni delle Associazioni di Volontariato, liberamente costituite che senza fini di lucro, attraverso la loro attività di solidarietà e partecipazione, realizzano il collegamento ed il coordinamento con il S.S.N. per tutto ciò che è previsto in materia di interventi da parte di organi, centri, istituzioni che operano nel campo dell'assistenza a favore di persone in precarie condizioni psicofisiche;

Vista la legge quadro n. 266/91 la quale stabilisce i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato, nonché i criteri cui devono uniformarsi nel concreto svolgimento delle prestazioni assistenziali;

Vista la L.R. 22/94 che nel rispetto dei principi di cui alla legge-quadro, dispone in particolare che:

- le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in argomento in strutture proprie o, altrimenti, nell'ambito delle strutture pubbliche;
- tra gli Enti Pubblici e le Organizzazioni di Volontariato, iscritte nel Registro Generale della Regione da almeno sei mesi, possono essere stipulate convenzioni atte a disciplinare, reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
- i rapporti finanziari fra l'ente responsabile del servizio pubblico e l'organizzazione di volontariato devono comprendere, a favore del personale volontario, sia gli oneri per la copertura assicurativa del rischio di infortuni e di malattie connessi con lo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, sia gli oneri relativi alle spese strettamente connesse con le attività da espletare;

Richiamata la delibera n. 1092 del 17.06.2011 a mezzo della quale è stata stipulata una convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri di Comiso con scadenza il 31.12.2011;

Vista la nota pervenuta il 17.07.2012 a mezzo della quale l'AVO di Comiso chiede il rinnovo per anno 2012 della convenzione;

Considerato che l'AVO di Comiso, regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato con D.D.R. n. 3200 del 3.11.2004 opera nell'ambito ospedaliero, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera A) della L.R. 22/94;

Rilevato che lo scopo che si prefigge la suddetta Associazione è quello di offrire a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un aiuto ed un conforto attraverso l'assistenza morale e materiale;

Riconosciuta l'utilità sociale del programma che l'associazione in parola intende svolgere;

Ritenuto pertanto di rinnovare con l'AVO di Comiso apposita convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la sottoscrizione;

Ritenuto altresì, di erogare a favore dell'Associazione la somma di Euro 1.500,00 a copertura di quanto previsto dall'art. 10 comma 2° lettera A) della più volte citata Legge Regionale;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo

Sentito il parere del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Stipulare la convenzione con l'AVO di Comiso, secondo l'allegato schema, quale parte integrante di questo atto, per l'assistenza privata libera effettuata senza fini di lucro a favore dei malati indigenti ;
- Dare atto che la convenzione avrà scadenza al 31.12.2012, salvo rinnovo;
- Riservarsi di autorizzare la somma di Euro 1.500,00 quale copertura degli oneri assicurativi e delle spese strettamente necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera A) della L.R. 22/94, al conto di costo n. 502011301, che verrà liquidata con separato provvedimento a seguito della ricezione della documentazione comprovante le spese sostenute.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
